



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
MOLFETTA

Via Banchina Seminario n. 19 – 70056 Molfetta (BA) - Tel 080/3973962 -e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it

Posta certificata: cp-molfetta@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA

“INTERRUZIONE TEMPORANEA OBBLIGATORIA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA”

Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca ai sensi del Regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici– Annualità 2026

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Molfetta,

- VISTI** gli articoli 17, 81 e 223 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTO** il Decreto 27 aprile 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.107 del 10.05.2017 - *“Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, all’acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari”*, con il quale è stato adottato un apposito formulario FAL;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 Giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;
- VISTO** il Decreto Ministeriale nr. 0239451 in data 19 maggio 2026 del Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante “Disposizioni in materia di

interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca ai sensi del Regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici– Annualità 2026;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 del sopra citato Decreto Ministeriale nr. 0239451 in data 19 maggio 2026 ha stabilito i periodi di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca esercitata con attrezzi reti a strascico a divergenti, reti gemelle e divergenti, sfogliare rapidi, prevedendo, per le unità da pesca iscritte nei Compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Bari, che sia effettuata dal 16 agosto al 29 settembre del corrente anno;
- gli articoli 5 e 6 del Decreto Ministeriale nr.0239451 in data 19 maggio 2026, disciplinano rispettivamente le misure tecniche e le modalità di esecuzione a cui devono attenersi gli armatori delle unità da pesca che esercitano l'attività con attrezzi reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di Molfetta e le relative modalità di attuazione;
- l'articolo 6 comma 3 dello stesso decreto, consente alle unità da pesca che operano in aree diverse dai Compartimenti Marittimi di iscrizione, di poter aderire all'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'Ufficio di iscrizione dell'unità entro i due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista, ed al contempo poter svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima per il transito nell'areale soggetto al periodo d'interruzione;

CONSIDERATA la necessità, nei periodi di attuazione della misura in questione, di dover disciplinare nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di Molfetta il transito delle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati;

RAVVISATA l'opportunità di dover stabilire le modalità operative di dettaglio per l'attuazione della misura nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta che, in conformità alla normativa citata, consentano al contempo all'Autorità marittima di porre in essere la necessaria attività di vigilanza e controllo,

ORDINA

Articolo 1

(Modalità di esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria)

1. Nel periodo compreso dal **16 agosto al 29 settembre** del corrente anno è fatto assoluto divieto per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: "reti a strascico a divergenti (OTB)", "sfogliare rapidi (TBB)" e "reti gemelle

a divergenti (OTT)", di esercitare l'attività di pesca e le operazioni commerciali di sbarco del pescato nelle acque e nei porti del Compartimento marittimo di Molfetta. Il divieto è esteso anche a tutte le unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati dall'arresto temporaneo obbligatorio.

2. I comandanti o gli armatori delle navi abilitate all'esercizio della pesca con sistema a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti) che, operando in aree diverse dal Compartimento di iscrizione ed effettuando l'interruzione nel periodo previsto in tali aree, intendono transitare nelle acque del Compartimento marittimo di Molfetta per raggiungere il porto di iscrizione o il porto di base logistica per svolgere operazioni tecniche, hanno l'obbligo di darne comunicazione alla Capitaneria di porto di Molfetta, indicando la zona di pesca di provenienza, il porto di destinazione e l'ora del previsto transito/arrivo in porto. Tale comunicazione deve pervenire, anche tramite chiamata radio in VHF, almeno 2 ore prima del previsto transito.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 dovrà essere data, con la tempistica e le modalità indicate nel comma medesimo, anche dai comandanti o dagli armatori delle unità da pesca che intendono transitare nelle acque del Compartimento marittimo di Molfetta per raggiungere la zona di pesca provenendo dal porto di iscrizione o di base logistica ove hanno effettuato operazioni tecniche, indicando la zona di pesca di destinazione e l'orario di previsto transito.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatorie anche per quelle unità che necessitano di transitare nelle acque del Compartimento marittimo di Molfetta a causa di avverse condizioni meteorologiche o per altre cause di forza maggiore, con preavviso adeguato alle situazioni in atto.
5. Gli armatori / legali rappresentanti dell'impresa di pesca e/o proprietari delle unità da pesca iscritte nel Compartimento Marittimo di Molfetta, ovvero aventi quale base logistico-operativa (**porto base**) i porti di Molfetta, Giovinazzo, entro il giorno 16 agosto 2026, data di inizio del fermo pesca, devono necessariamente depositare presso la Sezione Armamento e Spedizioni dell' Autorità Marittima, nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca, tutti i documenti di bordo, unitamente al libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile, dell'unità navale da pesca, così come previsto dall'articolo 1 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 0239451 in data 19 maggio 2026 del MASAF.

All'atto della consegna, tutta la suddetta documentazione cartacea, **in originale ed in doppia copia**, dovrà essere corredata degli **allegati 1 e 2** alla presente ordinanza, debitamente compilati in ogni parte, timbrati e firmati dall'armatore, comprensivi di recapiti telefonici dei comandanti delle unità da pesca, nonché dell'evidenza contabile di versamento dei tributi speciali di **euro 5,17 da versare con la seguente causale:**

"Tributi speciali M/P (nome e matr.) e data consegna documenti - Capo XV – Cap. 2170 Capitaneria di porto di Molfetta e/o, Locamare Giovinazzo".

6. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca interessate dalle presenti

disposizioni, ovvero apposizione di sigilli da parte dell'Autorità Marittima, quest'ultima, durante il periodo d'interruzione obbligatoria, può autorizzare l'unità da pesca al viaggio di trasferimento temporaneo ad altro Porto, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, così come previsto dall'art. 1 comma 4 del D.M. n. 0239451 in data 19 maggio 2026 del MASAF.

7. Le unità abilitate, in licenza, all'utilizzo di altri sistemi e/o attrezzi, diversi dallo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo, possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatoria, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore interessato deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'Autorità Marittima del porto base. **(allegato 3)**
8. Gli armatori/legali rappresentanti dell'impresa di pesca e/o proprietari, qualora intendano depositare i documenti di bordo presso un porto diverso da quello base e/o da quello di iscrizione del motopeschereccio, dovranno presentare all'Autorità Marittima di iscrizione, **entro e non oltre il 14.08.2026**, apposita comunicazione **(allegato 4)**, con indicazione dell'Autorità marittima del "porto base" in cui verranno consegnati i documenti di bordo, utilizzando la posta elettronica cpmolfetta@mit.gov.it ; lcgiovinazzo@mit.gov.it ;
9. Le unità da pesca, soggette all'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca precedentemente indicate, nel suddetto periodo (dal 16 agosto 2026 al 29 settembre 2026), non potranno eseguire i movimenti di marineria di sbarco, salvo casi di forza maggiore o per specifica volontà del marittimo.

Articolo 2 **(Misure tecniche)**

1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di ore di riposo settimanale del personale imbarcato, nel periodo successivo a quello d'interruzione obbligatoria decorrente dal 16 agosto al 29 settembre del corrente anno, l'esercizio dell'attività di pesca nelle GSA 17 e 18, eseguito mediante l'utilizzo degli attrezzi reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, è consentita a scelta dall'armatore:
 - -per un massimo di 3 giornate lavorative su base settimanale o
 - -per un massimo di 72 ore settimanali (su un massimo di 4 giorni consecutivi).

Tale scelta deve essere oggetto di una comunicazione scritta da formalizzare al Capo del Compartimento marittimo o all'Autorità Marittima del porto di base logistica, utilizzando il modello in **allegato 5**, da presentare **entro e non oltre il**

giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria.

2. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di ore di riposo settimanale del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca nelle GSA 17 e 18, eseguito mediante l'utilizzo degli attrezzi reti a gemelli a divergenti, è consentita:
 - -per un massimo di 3 giornate lavorative su base settimanale;
3. l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti **è sempre vietato, nei giorni coincidenti con le festività nazionali.**
4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle unità autorizzate all'esercizio del pesca turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorità marittima.
5. A parziale deroga delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3 in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca Mediterranea e/o abilitate alla pesca entro le 40 miglia ovvero per quelle che praticano la pesca ai gamberi di profondità, l'esercizio della pesca può essere svolto per più di 4, 3 giorni a settimana o 72 ore settimanali, rispettivamente previsti dai richiamati commi; il recupero obbligatorio dei giorni coincidenti con le festività nazionali, ovvero delle giornate di fermo settimanale previsti ai precedenti commi 1,2 e 3 è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS);
6. Dalla data del 1° luglio e fino al 31 ottobre 2026 è vietata la pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.
7. Dalla data del 1° luglio e fino al 31 ottobre 2026 in deroga al divieto di cui al precedente comma, è autorizzata la pesca oltre le 4 miglia dalla costa alle unità iscritte in 4^a categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa e alle unità con LFT fino a 15 metri.
8. Le unità da pesca iscritte nel Compartimento marittimo di Molfetta che hanno aderito all'interruzione temporanea obbligatoria prevista in altre aree, al termine del periodo di arresto obbligatorio, qualora intendano esercitare l'attività di pesca nel Compartimento di iscrizione, dovranno osservare i tempi e le modalità di applicazione delle misure tecniche previste dall'articolo 2 del presente provvedimento e dalle vigenti disposizioni.

Articolo 3 (Sanzioni)

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di pesca marittima, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita e/o di reato.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza,

Articolo 4 (Disposizioni finali)

1. Il rispetto delle norme relative all'arresto temporaneo obbligatorio è requisito essenziale per l'inserimento e la permanenza dell'iscrizione negli elenchi delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino.
2. La presente ordinanza, abroga e sostituisce la precedente ordinanza relativa al fermo biologico.
3. Si rimanda, per quanto non espressamente regolamentato in materia di interruzione obbligatoria continuativa delle attività da pesca, al Decreto Ministeriale MASAF n. 0239451 in data 19 maggio 2026, le cui disposizioni in materia di arresto temporaneo, misure tecniche e modalità di esecuzione si intendono vigenti sino all'entrata in vigore delle medesime disposizioni relative all'annualità 2027.
4. La presente Ordinanza viene resa pubblica mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, l'invio ai soggetti interessati tramite e-mail / PEC, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella sezione "ORDINANZE".
5. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicate ai sensi della presente Ordinanza sono soggette alla disciplina di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, così come previsto dall'art. 8, comma 16, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Molfetta, documento munito di marca digitale

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Raffaele MUSCARIELLO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D. L.vo 82/2005)

ALLEGATO 1

All' AUTORIZZAZIONE MARITTIMA DI _____
Sezione Armamento e Spedizioni

OGGETTO: D.M. n. 0239451 del 19/05/2026 - Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca ai sensi del Regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici- Annualità 2026

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ con sede in _____ Via _____ n. _____, telefono _____ indirizzo P.E.C. _____, armatrice dell'unità da pesca denominata iscritta al nr. _____ dei RR.NN.MM. & GG. di _____ - n. UE _____, dichiara, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il porto di _____ quale **porto base**, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative. Dichiara inoltre che effettuerà il fermo pesca, in mare, all'ormeggio nel medesimo porto presso la banchina _____ e che il predetto motopesca all'atto della consegna dei documenti di bordo risulta:

- autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico comprendente: reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi, reti gemelle a divergenti giusta licenza di pesca /attestazione provvisoria n. _____ rilasciata il _____ e valida fino al _____;
- convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata (art. 164 del Codice della Navigazione);
- equipaggiata con il sottoelencato personale:

Qualifica	Cognome/nome/codice fiscale (e numero telefono solo Comandante)	Matricola e Ufficio d'iscrizione	Data ultimo imbarco	SPAZIO RISERVATO AUTORIZZAZIONE MARITTIMA UFFICIO AS
				Data eventuale sbarco durante periodo di Fermo

_____, li _____

L'ARMATORE

(Timbro lineare e firma autografa leggibile e per esteso)

(SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE ARMAMENTO E SPEDIZIONI)

CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA / LOCAMARE GIOVINAZZO

I dati di cui alle precedenti lettere (b) e (c) risultano conformi a quanto riportato nei documenti consegnati all'atto del fermo.

L'unità ha esperito presso questa Sezione:

- formalità di arrivo nr.____/2026 del relativo registro;
- formalità di partenza nr.____/2026 del relativo registro.

ALLEGATO 2

Formulario FAL previsto dall'art. 1, comma 2 del Decreto 27/04/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ALLA CAPITANERIA DI PORTO
Sez. Armamento e Spedizioni

FORMULARIO FAL DEGLI ADEMPIMENTI DI ARRIVO E PARTENZA DELLE UNITA' ADDETTE AI SERVIZI LOCALI, ALLA PESCA PROFESSIONALE, ALL'ACQUACOLTURA, ALLA NAVIGAZIONE DI USO PRIVATO O IN CONTO PROPRIO, NONCHE' DELLE UNITA' ADIBITE A SERVIZI PARTICOLARI ⁽¹⁾

☐ **ARRIVO (Mod.58 nr._____)** ☐ **PARTENZA (Mod.59 nr._____)**

1. Nome del motopesca		2. Porto di arrivo	3. Data e ora di partenza
4. Nazionalità della nave	5. Numero licenza di pesca	6. Porto di provenienza/destinazione	
7. Dati di iscrizione		8. Nome e Cognome del comandante del motopesca comprensivo di recapito telefonico Telefono:	
9. Stazza lorda	10. Stazza netta		
11. Posizione della nave nel porto (posto di ormeggio/ancoraggio)			
12. Numero membri equipaggio	13. Numero passeggeri	14. Osservazioni	
Documenti allegati			
15. Lista equipaggio	16. Lista passeggeri	17. Data, timbro e firma autografa leggibile, per esteso dell'armatore.	

⁽¹⁾ Da compilare per le unità addette alla pesca professionale nelle acque del mare oltre gli stretti, nel caso di eventi straordinari, di disarmo, di fermo pesca e di lavori a bordo che richiedono l'alaggio.

**COMUNICAZIONE DI OPZIONE DI SISTEMA DI PESCA DIVERSO DALLO
STRASCICO**

Alla Capitaneria di porto di _____
(Indicare solo l'Autorità marittima sede di base logistica)

Il sottoscritto _____, in qualità di armatore del M/P
denominato _____, iscritto nei Registri Navi Minori e
Galleggianti di _____, al numero _____,
autorizzato all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante,
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di rilascio dichiarazioni non veritiere e
falsità in atti,

COMUNICA

a codesta Autorità marittima che la predetta unità da pesca opererà per la continuazione
dell'attività con l'utilizzo degli attrezzi _____
nel periodo di interruzione temporanea obbligatoria.

A tal fine dichiara:

di aver sbarcato le attrezzature da pesca a strascico il giorno _____ alle
ore _____ e di averle depositate presso _____;

Si allega alla presente copia documento di identità.

_____, lì _____
(luogo) (data)

(firma armatore)

DICHIARAZIONE DI PORTO DI BASE LOGISTICA

Alla Capitaneria di porto di _____
(Indicare solo l' Autorità marittima sede di base logistica)

Il sottoscritto _____, in qualità di armatore del
M/P denominato _____, iscritto nei Registri Navi Minori e
Galleggianti di _____, al numero _____,
autorizzato all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante,
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di rilascio dichiarazioni non veritiere e
falsità in atti,

DICHIARA

di scegliere, quale porto di base logistica, per l'inoltro delle comunicazioni previste dal
Decreto Ministeriale nr. 0239451 in data 19 MAGGIO 2026, il porto di
_____.

Inoltre dichiara che il suddetto Motopesca è ormeggiato presso la banchina
_____ di codesto porto.

Si allega alla presente copia documento di identità.

_____, lì _____
(luogo) (data)

(firma armatore)

AII' AUTORITA' MARITTIMA DI

OGGETTO: Comunicazione scelta dell'orario lavorativo settimanale

Il sottoscritto _____

in qualità di armatore del M/P denominato _____

_____ iscritto al n. _____

dei RR.NN.MM.& GG. di _____

autorizzato all'esercizio dell'attività di pesca con i seguenti attrezzi:

- Reti a strascico a divergenti;
- Sfogliare rapidi;
- Reti gemelli divergenti.

consapevole delle sanzioni previste nel caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti

COMUNICA

A codesta Autorità Marittima di voler effettuare l'esercizio dell'attività di pesca:

- Per un massimo di 3 giornate lavorative settimanali
- Per un massimo di 72 ore settimanali (su un massimo di 4 giorni consecutivi)

Molfetta, li _____

L'armatore
